N. **5350-5839-5881-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 5350, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POZZA TASCA, BORDON, CAMBURSANO, DANIELI, DI CAPUA, ORLANDO, PISCITELLO, SICA, VELTRI

Introduzione dell'articolo 601-*bis* del codice penale recante istituzione del reato di tratta degli esseri umani

Presentata il 2 novembre 1998

DISEGNO DI LEGGE

n. 5839

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

DAL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

(BALBO)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(JERVOLINO RUSSO)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 22 dicembre 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 5350 e 5881 e del disegno di legge n. 5839. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo dei progetti di legge nn. 5350, 5839 e 5881, si vedano i relativi stampati.

E CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Misure contro il traffico di persone

Presentato il 23 marzo 1999

E

PROPOSTA DI LEGGE

n. 5881, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBANESE, GAMBALE, BORROMETI, SERVODIO, VALETTO BITELLI, MAGGI, GIOVANNI BIANCHI, PISTELLI, DELBONO, GIACALONE, CASINELLI, SCANTAMBURLO

——

Disposizioni per la lotta contro la tratta di esseri umani

Presentata il 7 aprile 1999

(Relatore: **FINOCCHIARO FIDELBO)**

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 5350, C. 5839 e C. 5881 in materia di tratta di persone;

condivisa l'esigenza di un intervento normativo diretto a adeguare il sistema delle disposizioni penali concernenti i delitti contro la personalità individuale, sia al fine di meglio determinare le fattispecie di reato, sia per perseguire in modo più efficace crimini odiosi che destano un forte allarme sociale;

rilevato che l'abrogazione – ai sensi dell'articolo 4 del testo unificato – degli articoli 601 e 602 del codice penale non comporta la perdita di rilevanza penale delle fattispecie di tratta o commercio e di alienazione o acquisto di esseri umani, in quanto queste vengono sussunte nelle figure di cui agli articoli 600 e 602-*bis* del codice penale, come delineate dagli articoli 1 e 2 del testo unificato in esame;

considerato che, per quanto riguarda gli specifici aspetti di protezione e assistenza sociale, che rientrano anche nella competenza istituzionale delle regioni e degli enti locali, la recente legge sull'assistenza prevede un insieme di strumenti che potranno essere utilizzati a favore delle vittime dei reati di riduzione in schiavitù o servitù e di traffico di esseri umani;

ciò premesso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si ritiene necessario – *a latere* degli interventi di carattere legislativo di cui al testo in esame – impegnare il Governo a prevedere, nel quadro della definizione delle politiche sociali nazionali, l'adozione di misure specifiche di tutela e assistenza delle vittime dei reati di cui si tratta.

TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Misure contro il traffico di persone.

ART. 1.

(Riduzione in schiavitù o in servitù).

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 600. *(Riduzione in schiavitù o in servitù).* – Chiunque riduce una persona in schiavitù o in servitù è punito con reclusione da otto a venti anni.

Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o di altro diritto reale, o vincolata al servizio di una cosa.

Agli effetti della legge penale si intende per servitù la condizione di soggezione di una persona costretta o indotta a rendere prestazioni sessuali o di altra natura ».

ART. 2.

(Traffico di persone).

1. Prima dell'articolo 603 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 602-*bis*. – *(Traffico di persone).* Chiunque, mediante violenza, minaccia o inganno, costringe o induce una o più persone a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla al lavoro forzato, o a sfruttamento di prestazioni sessuali, o comunque a una condizione di servitù, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi a danno di minori di diciotto anni.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere i delitti di cui al primo comma, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione

sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dieci anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da quattro a otto anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sei a quindici anni nei casi previsti dal terzo comma, e da cinque a dieci anni nei casi previsti dal quarto comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più ».

ART. 3.

(Norme di coordinamento).

1. All'articolo 600-*sexies,* primo comma, del codice penale, dopo le parole: « 600-*quinquies* » sono inserite le seguenti: « , nonché dagli articoli 600 e 602-*bis*, ».

2. All'articolo 600-*sexies,* secondo comma, del codice penale, dopo le parole: « 600-*ter* » sono inserite le seguenti: « , nonché dagli articoli 600 e 602-*bis,* ».

3. All'articolo 600-*sexies,* quarto comma, del codice penale, dopo le parole: « 600-*ter* » sono inserite le seguenti: « , nonché dagli articoli 600 e 602-*bis*, ».

4. All'articolo 600-*septies* del codice penale, dopo le parole: « 600-*quinquies* », sono inserite le seguenti: « , nonché dagli articoli 600 e 602-*bis*, ».

ART. 4.

(Abrogazioni).

1. Gli articoli 601 e 602 del codice penale sono abrogati.

PAGINA BIANCA

DDL13-5350A
Lire 500